



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30/11/2015

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Attività disciplinata

Articolo 3 – Composizione della Commissione

Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione

Articolo 5 – Compiti della Commissione

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

Articolo 7 – Spese di funzionamento della Commissione

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n° 773

TITOLO II

Disposizioni finali transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa

Articolo 11 – Manifestazioni abusive

Articolo 12 – Revoca

Articolo 13 – Sanzioni amministrative accessorie

Articolo 14 – Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1.1 Il Comune di Biandrate – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della Commissione comunale di Vigilanza istituita ai sensi dell'art. 141 – bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
- 1.2 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione degli artt. 7 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplina, poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza – quale organo collegiale amministrativo perfetto, previsto dall'articolo 141-bis del regolamento di esecuzione, del Testo delle Leggi di pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Articolo 2 – Attività disciplinata

- 2.1 La commissione comunale di vigilanza valuta l'idoneità dei luoghi e dei locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dell'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.
- 2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o architetti, o in quello dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.
- 2.3 Salvo quanto previsto dagli art 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, nella stessa provincia o quella comunale di cui all'art. 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 3 – Composizione della Commissione

- 3.1 La Commissione Comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

f) N. 1 esperto in elettrotecnica

3.2 Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3.3 Ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. è prevista la costituzione di un elenco di professionisti accreditati ed esperti in acustica o in altre discipline tecniche da nominare di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

3.4 La funzione di segretario della Commissione – senza diritto di voto – sarà esercitata da un dipendente comunale nominato dal Presidente.

Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione

4.1 La Commissione Comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco e dura in carica per tre anni e comunque sino alla sua nuova nomina, il cui procedimento deve essere avviato almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

Articolo 5 – Compiti della Commissione

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) esprime pareri sui progetti di nuovi teatri e di altri enti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse d'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare le conformità alle disposizioni di legge vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge marzo 1997, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

6.1 Al solo componente della Commissione, di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. f), potrà essere erogato un compenso, per seduta nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con il provvedimento di incarico.

6.2 Nessun compenso è dovuto, come previsto dal comma 2 dell'art. 144 del R.D. 635/1940 ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dell'articolo precedente.

Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione

7.1 Sono a carico del richiedente tutte le spese inerenti la pratica presentata.

7.2 All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà allegare la ricevuta di versamento, a titolo di acconto, dell'importo forfettario stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

7.3 L'importo definitivo della spesa verrà determinato dal competente Responsabile del servizio sulla base del costo delle prestazioni rese dai componenti della Commissione, non appartenenti all'Ente e dovrà essere corrisposto nei quindici giorni successivi alla richiesta.

7.4 La mancata corresponsione dell'importo forfettario comporterà l'archiviazione dell'istanza relativa.

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione

8.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove verrà effettuata la verifica degli argomenti da trattare ed il sopralluogo in sito.

8.2 L'avviso deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. La convocazione potrà essere effettuata con mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma e l'e-mail.

8.3 Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatorio e vincolata, è reso per iscritto con l'intervento di tutti i componenti.

8.4 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990.

8.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, con numerazione progressiva annuale.

8.6 Le convocazioni della Commissione sono comunicate dal segretario al destinatario del provvedimento finale e con modalità indicati al precedente punto 8.2, il quale può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

9.1 Le domande, inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, devono essere formulate con istanza in bollo, dirette al Sindaco e dovranno pervenire al Protocollo del Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

9.2 Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, il termine di cui al precedente comma potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

9.3 Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione stabilita da un "atto di funzionalità operativa" deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta della commissione.

9.4 Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autentica ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

9.5 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa, di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa

10.1 La commissione comunale di vigilanza può, nel proprio di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa – che una volta redatto sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale – contenente:

a) la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;

- b) le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiori a 200 persone escluse delle verifiche e degli accertamenti della Commissione;
- c) i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione;
- d) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'Ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza

Articolo 11 – Manifestazioni abusive

11.1 Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 12 – Sospensione delle manifestazioni

12.1 Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

12.2 L'inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie

13.1 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni di norme di regolamenti e ordinanze comunali

Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie

14.1 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.

14.2 Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'esecutività della relativa deliberazione verrà depositato nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi. Con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.